

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO
GENOVA

Viale Brigate Partigiane n. 2, Genova
C.F. 80101740100
Tel. 010530831 - Fax. 010591613
PEC: ads.ge@mailcert.avvocaturastato.it

CT 452/17

CORTE D'APPELLO DI GENOVA

- SEZIONE LAVORO -

RICORSO IN APPELLO

PER

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché per l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura dello Stato, presso i cui Uffici, siti in Genova, Viale Brigate Partigiane n. 2, sono legalmente domiciliati

- appellanti -

CONTRO

Raffa Maria Carmen (c.f. RFFMCR61D60D086N), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Mari (c.f. MRAVCN79E02D086M), elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, sito in Castrovillari, via D. Anselmi 37

- appellata -

avverso

la sentenza n. 10/18 del Tribunale di La Spezia, resa *inter partes* nell'ambito del procedimento RG 353/17, pubblicata in data 17.3.2018, notificata il 15.5.2018

PREMESSA IN FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIME CURE

Con ricorso notificato in data 3.3.2017 la Prof.ssa Raffa, assunta nell'ambito della fase C prevista dalla L. 107/2015 con decorrenza giuridica 1/9/2015, si rivolgeva al Tribunale di La Spezia chiedendo:

- di ordinare alle Amministrazioni convenute la disapplicazione del CCNI 8.4.2016 concernente la mobilità del personale docente, educativo ed Ata per l'a.s. 2016/2017 nella parte in cui prevede che il servizio prestato presso le scuole paritarie non è valutabile ai fini della ricostruzione di carriera;

- di ordinare alle Amministrazioni convenute la rettifica della posizione della Prof. Raffa inserendo ai fini della graduatoria della mobilità per gli a.s. 2016/2017 il servizio pre-ruolo prestato dalla ricorrente negli a.s. dal 2010-2013 presso l'Istituto scolastico paritario "Centro Studi Potestio" di Castrovillari corrispondente a 9 punti (da cumulare ai 18 punti già riconosciuti);

- per l'effetto, di dichiarare il diritto della ricorrente al riesame della domanda di assegnazione degli ambiti territoriali nazionali nel rispetto del criterio dell'attribuzione dei posti richiesti dai docenti che hanno partecipato alla fase c con priorità rispetto alla richiesta dei partecipanti alla successiva fase d;

Cron. N.

LAVORO	
PREV. - ASSISTENZA	
Trasferta Km.	
Avv. Ghia M.C.	
Spese postali	4,95
Totale	4,95

Si notifica
entro
il 30/7/18

4422

12

ORIGINALE

- di ordinare alle Amministrazioni convenute di procedere alla ricostruzione di carriera della ricorrente tenendo conto degli anni di servizio pre-ruolo prestati presso la predetta scuola paritaria.

Il Ministero convenuto, regolarmente intimato, si costituiva in giudizio contestando il diritto al riconoscimento del punteggio derivante dal servizio nelle scuole paritarie e concludendo per il rigetto delle domande avversarie.

Esaurita la fase cautelare, successivamente, con sentenza n. 10/18 del 17.3.2018, notificata in data 15.5.18, il Tribunale di La Spezia, in persona del G.L. dott. M. Viani, accoglieva il ricorso.

La sentenza predetta è errata, in relazione al seguente

MOTIVO DI APPELLO

1. **Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 TU 297/1994 nonché dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'art. 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001.**

Il Giudice di prime cure, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato il diritto della Prof. raffa al riconoscimento nella graduatoria di mobilità relativa all'a.s. 2016/2017 di ulteriori punti 9, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda finalizzata ad ottenere il computo del punteggio rettificato ai fini della ricostruzione di carriera, in quanto mai richiesta dalla ricorrente.

Ciò premesso, la pronuncia risulta meritevole di censura nella parte in cui afferma la nullità delle note comuni allegate al CCNI sulla mobilità nella parte in cui escludono la valutabilità del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della ricostruzione di carriera (cfr. pagg. 3-4 della sentenza impugnata). A sostegno della propria interpretazione il Tribunale cita le ordinanze del Consiglio di Stato nn. 951/17 e 4845/2017 (trattasi peraltro di provvedimenti cautelari vertenti sull'impugnazione dell'O.M. 241/16 rispetto ai quali non si è ancora tenuta l'udienza di merito).

L'interpretazione offerta dal Tribunale di La Spezia non è condivisibile, **per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 485 TU 297/1994 nonché dell'art. 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005, convertito nella Legge 3 febbraio 2006, n. 27 e dell'art. 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001.**

Si riporta di seguito, in ossequio a quanto previsto dall'art. 434, comma 1, c.p.c., il capo di sentenza impugnato.


"Ciò doverosamente premesso, le valutazioni espresse in sede cautelare in relazione al mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole paritarie devono essere confermate.

In punto di fatto, deve premettersi che non è contestato che la prof.ssa Raffa abbia prestato servizio, negli aa.ss. indicati, in scuola paritaria.

La questione astratta è già stata affrontata da questo Tribunale, e risolta in senso favorevole alle tesi della ricorrente.

In particolare, si fa qui richiamo, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., a Trib. Spezia, 6.6.2017 n. 151, est. Panico, che ha testualmente argomentato:

"...ai sensi dell'art. 1, comma 1, I parte [legge 62/00] "Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e



degli enti locali", e questo avendo come dichiarato obiettivo "l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (art. 1, comma 1, 2° parte, L. n. 62).

La legge stabilisce poi i requisiti affinché un istituto scolastico privato possa accedere alla parità (art. 1, commi 4 ss., L. n. 62).

L'art. 1 bis, d.l. n. 250 del 2005, conv., con modd., nella L. n. 27 del 2006, ha quindi stabilito, per quanto di interesse, che "1. Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie. 2. La frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76. La parità è riconosciuta con provvedimento adottato dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale competente per territorio, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2000..."

Conformemente a ciò, l'art. 2, comma 2, 2° parte, d.l. n. 255 del 2001, conv., con modd., nella L. n. 333 del 2001, ha sancito che "I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali..." ed ha poi dettato una conseguente disciplina per la formazione delle graduatorie (v. comma 3).

Questa disposizione è importante poiché da essa si ricava che la parità di trattamento tra scuole statali e scuole paritarie non concerne unicamente gli alunni ma riguarda anche gli insegnanti e concorre a rendere effettiva tale parità.

Pertanto, indagando ancora sulla posizione degli insegnanti, l'art. 485, d. lgs. n. 297 del 1994 – laddove, al suo comma 1, sancisce che "Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo" - va oggi letto nel senso che il richiamo alle scuole pareggiate è da intendersi a quelle paritarie.

Ne consegue, anche in raffronto a questa disposizione, la parità di trattamento degli insegnanti delle scuole statali e di quelle paritarie.

Del resto, siffatte disposizioni si muovono, nell'ottica assolutamente razionale e conforme al principio di eguaglianza, di valorizzare il servizio – e, quindi, l'esperienza e la professionalità – acquisite nel corso del tempo in contesti lavorativi (gli Istituti scolastici) pubblici e privati, quando questi ultimi soddisfano ai requisiti che la stessa legge ha stabilito per considerarli equivalenti ai primi; sarebbe pertanto irrazionale e confliggente con il principio di cui all'art. 3, Cost., svilire l'eguale professionalità acquisita in uno dei due contesti, sebbene dichiarato pari all'altro.

[...] il C.C.N.I. sulla mobilità del personale docente, dell'8 aprile 2016, concluso per disciplinare la vicenda di cui alla L. n. 107., nelle "Note comuni" riportate in calce alla Tabella di valutazione dei titoli... ha stabilito che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera".

Si tratta di disposizione di C.C.N.I. contrastante con il disposto della legge ed è noto che "Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità

e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalla norme di legge" (art. 40, comma 1, ult. Parte, d. lgs. n. 165 del 2001, t.u. sul pubblico impiego).

Ne consegue che le precitate "note comuni" alla tabella allegata al C.C.N.I. sulla mobilità ex L. n. 107, in forza delle quali l'Amministrazione non ha computato il servizio prestato dalla ricorrente nelle scuole paritarie, vanno dichiarate nulle, disapplicate e sostituite dalla previsione contraria di fonte legale, ope legis inderogabile (v. artt. 1339, 1418, 1° comma, 1419, 2° comma, c.c.; art. 40, comma 3 quinquies, t.u. cit.)

In tali termini si è già formata cospicua giurisprudenza di merito, sia in sede di urgenza che ordinaria (solo tra le sentenze, v. Trib. Roma 16 mar. 2017, n. 2652; Trib. Napoli, 26 gen. 2017, n. 639; Trib. Genova, 2 feb. 2017 n. 99 ed id. 13 apr. 2017, n. 357 e molte altre)".

A ciò deve aggiungersi che, di recente, e in sede di sospensiva, il Consiglio di Stato ha autorevolmente sostenuto analoga tesi ("le tabelle di valutazione relative alla procedura di mobilità del personale docente di cui all'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016, nella parte in cui prevedono l'attribuzione di tre punti per ciascun anno di servizio pre-ruolo prestato nelle sole scuole statali, pareggiate e parificate, escludendo e considerando non valutabile il servizio pre-ruolo svolto presso le scuole paritarie, sembrano porsi in contrasto con il principio di parità di trattamento (tra le due categorie di istituti scolastici) stabilito dalla legislazione statale (l. n. 62 del 2000, l. n. 107 del 2015)": Cons. St., ord. 7.3.2017 n. 231; Cons. St., ord. 10.11.2017 n. 4845).

Pur nella consapevolezza del fatto che non si tratta di una pronuncia definitiva, la presa di posizione del Consiglio di Stato, a prescindere da ogni considerazione sulla possibilità di estendere erga omnes gli effetti della cautela, corrobora il convincimento di dare seguito alla tesi già espressa dall'ufficio.


I contrari argomenti addotti dalla parte pubblica non appaiono del resto convincenti.

In particolare, non si tratta, nel caso di specie, di estendere una disposizione eccezionale, ma di prendere atto che vi è attuale continuità fra le scuole pareggiate e le scuole parificate e che quindi le disposizioni originariamente riferite alle prime si riferiscono oggi alle seconde.

Non vi è poi motivo per ritenere che l'art. 2 comma 2 DL 255/01 costituisca una norma eccezionale, anziché l'applicazione di un principio regolare.

D'altra parte le modalità di selezione dei docenti – analoghe a quelle della scuola pubblica, per la vecchia scuola pareggiata, libere, per la attuale scuola parificata, non appaiono di per sé determinanti. Può anche darsi che, originariamente, la ratio dell'art. 485 fosse connessa alla modalità di reclutamento del personale docente; ma, oggi, calandosi in un sistema normativo che si incentra sul principio di parità di trattamento fra scuole pubbliche e scuole paritarie, entrambe costituenti il sistema nazionale di istruzione, tale disposizione deve leggersi, come sopra si è detto, nel senso di trovare la sua giustificazione razionale e conforme ai principi costituzionali nel fatto che l'attività svolta presso le scuole paritarie e quella svolta presso le scuole pubbliche esprimono la medesima professionalità.

D'altra parte, anche nel sistema previgente il sistema di reclutamento per concorso non costituiva l'unica differenza fra le scuole pareggiate e quelle riconosciute: ai sensi dell'art. 356 comma 2 lett. a) D. Lgs. 297/94, infatti, il pareggiamento presupponeva almeno un elemento attinente alle obiettive modalità di esercizio dell'attività di insegnamento ("che il numero



e il tipo delle cattedre siano uguali a quelli delle corrispondenti scuole statali", e quindi che potesse istituirsi un rapporto di omogeneità fra cattedre).

L'espunzione dall'ordinamento del regime del pareggiamento per effetto della legge 27/2006 è poi affermata in modo apodittico e non consegue di per sé alla riduzione delle scuole non statali alla sola dicotomia paritarie – non paritarie, né un tale effetto può conseguire al mantenimento delle convenzioni di parifica in essere solo fino al 31.8.2008, che, di per sé, è disposizione che regola soltanto l'efficacia di tali accordi.

Benché, dunque, la giurisprudenza di merito, anche quella del distretto, sul punto sia divisa, questo giudice ritiene quindi, in forza delle considerazioni svolte, la fondatezza della domanda principale.

Previa disapplicazione delle Note comuni alla Tabella allegata al CCNI mobilità nella parte in cui escludono la computabilità del servizio preruolo in scuole paritarie, viene quindi accertato che la ricorrente ha diritto a vedersi attribuire, nella graduatoria per la mobilità l'ulteriore punteggio relativo al servizio di insegnamento prestato presso l'Istituto Paritario Centro Studi Potestio di Castrovillari nella stessa misura prevista per il servizio statale, e quindi ha diritto a ulteriori 9 punti".

La decisione del Giudice di prime cure è errata, in quanto emessa in violazione degli artt. 485 TU. 297/1994, 1-bis, comma 1, D.L. 250/2005 e 2, comma 2, 2° parte, D.L. 255/2001, per le ragioni che si vanno ad illustrare.

Il ragionamento del Giudice di prime cure si sviluppa in due distinti passaggi argomentativi. Il Tribunale di La Spezia, infatti, dapprima, partendo dall'esame dell'art. 2, comma 2, 2° parte D.L. 255/2001 ricava da tale disposizione il principio secondo cui "la parità di trattamento tra scuole statali e paritarie non concerne unicamente gli alunni ma riguarda anche gli insegnanti e concorre a definire tale parità" (pag. 3 della sentenza impugnata); in secondo luogo, il primo Giudice afferma che il riferimento contenuto nell'art. 485 TU 297/1994 al servizio pre ruolo svolto presso le "scuole pareggiate" "va oggi inteso nel senso che il richiamo alle scuole pareggiate è da intendersi a quelle paritarie".

L'iter argomentativo percorso dal Giudice di primo grado sopra riassunto appare radicalmente viziato, non essendo ad oggi intervenuta alcuna modifica normativa che consenta né di ritenere abrogate le "scuole pareggiate" né di equiparare quest'ultime alle scuole paritarie di cui alla L. 62/2000. Al fine di meglio comprendere le perduranti differenze esistenti tra le due tipologie di istituti predetti e le ragioni per le quali il Legislatore ha inteso mantenere un diverso regime di valutazione del servizio pre ruolo presso le scuole paritarie sia ai fini della ricostruzione di carriera sia ai fini della mobilità occorre prendere le mosse dalla contrattazione collettiva censurata nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure e dichiarata nulla in parte de qua dal Tribunale di La Spezia nella sentenza oggetto della presente impugnazione.

Come noto, la contrattazione collettiva e, in particolare, il CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017, sottoscritto l'8 aprile 2016 esclude che il servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie possa essere riconosciuto ai fini della mobilità.

In particolare, premesso che l'istituto della mobilità territoriale è disciplinato dal CCNI mobilità (per l'a.s. in corso, il CCNI mobilità dell'8/4/2016), le Note comuni alle tabelle dei trasferimenti, ultimo cv., recate in calce al suddetto CCNI, indicano come regola che "Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"

in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera", facendo tuttavia salvo "il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e del servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali"

Quindi, il servizio svolto nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute non è valutabile per la mobilità a domanda o d'ufficio (e neanche per le graduatorie interne d'Istituto), in quanto non sono servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera; viene valutato solo il servizio svolto sino al 31/08/2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie e il servizio comunque prestato nelle scuole paritarie dell'infanzia comunali: casi che non riguardano la situazione della ricorrente né la produzione dalla stessa dimessa.

Le disposizioni poc'anzi richiamate costituiscono fedele applicazione dei principi in materia di riconoscimento dei servizi svolti in scuole non pubbliche e sono state esattamente applicate per la ricorrente come per tutti gli altri candidati, sia per la mobilità territoriale che per la mobilità professionale. Tale mancata valutazione è del resto un corollario di quanto previsto in linea generale in materia di riconoscimento ai fini della carriera dei servizi pre- ruolo svolti nelle scuola paritaria o in scuola legalmente riconosciuta. Deve infatti richiamarsi l'art. 485 d.lgs. 297/1994, T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione, che disciplina materia del riconoscimento dei servizi e così dispone: "1. Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. I diritti economici derivanti da detto riconoscimento sono conservati e valutati in tutte le classi di stipendio successive a quella attribuita al momento del riconoscimento medesimo.

2. Agli stessi fini e nella identica misura, di cui al comma 1, è riconosciuto, al personale ivi contemplato, il servizio prestato presso le scuole degli educandi femminili statali e quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari statali, o parificate, comprese quelle dei predetti educandi e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

3. Al personale docente delle scuole elementari è riconosciuto, agli stessi fini e negli stessi limiti fissati dal comma 1, il servizio prestato in qualità di docente non di ruolo nelle scuole elementari statali o degli educandi femminili statali, o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, nonché i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali [...]"

Tale disposizione segue quanto originariamente statuito dal D.L. 19 giugno 1970, n. 370, conv. con mod. dalla L. 26 luglio 1970, n. 576, agli artt. 2 e 3, come integrati dal D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 81, comma 1.

Come sottolineato dalla più recente giurisprudenza di merito (che si allega), di primo grado (in particolare, Tribunale di Genova, 13.6.2017, G.L. dott.ssa Magnanensi, nonché Tribunale di Genova, 3.8.2017, G.L. dott. Basilico, Tribunale di Genova, sentenza n. 847/17, G.L. dott. Barengi), e di secondo grado (cfr.



la recentissima sentenza di codesta Corte, n. 170/2018, nonché Corte d'Appello di Brescia, n. 279/2017) la differenza tra i due tipi di scuole, paritaria e pareggiata, è tutt'altro che nominalistica. Infatti, a differenza delle scuole paritarie o delle altre legalmente riconosciute, in cui il reclutamento del personale docente è sostanzialmente libero (v. i requisiti per il riconoscimento delle Scuole paritarie, come indicati dall'art. 1, comma 4, L. 10 marzo 2000 n. 62), nella scuola pareggiata, ai sensi dell'art. 356 T.U. Scuola, l'assunzione del personale opera secondo gli stessi criteri della scuola statale, quindi scorrendo una regolare graduatoria (trattasi di scuole di Enti pubblici territoriali o di Autorità ecclesiastiche fornite dei requisiti riconosciuti).

È ovvio pertanto che solo a queste condizioni il punteggio del servizio pre-ruolo possa essere riconosciuto ed infatti, nell'occasione, il mancato riconoscimento di tali servizi da parte dell'Istituzione scolastica che ha emesso il decreto di ricostruzione carriera relativo alla docente, ha operato in conformità alle previsioni e ai limiti previsti dall'art. 485 d.lgs. n. 297/94, comma 1, che non contempla il riconoscimento dei servizi prestati nelle scuole paritarie.

Diversa è anche l'ipotesi dei servizi resi sulle scuole elementari paritarie a suo tempo parificate, fino a quando l'istituto della parifica per le scuole elementari, oggi primarie, è rimasto transitoriamente in vigore. Come infatti chiarito da M.I.U.R. - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il personale scolastico Ufficio IV, nota n.3569 in data 2/4/2010, e Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l'Autonomia Scolastica Ufficio X, nota n.1728 in data 8/3/2010, tale istituto, relativo alle scuole elementari, non era stato abrogato dalla legge n.62 del 10 marzo 2000.

Infatti il riconoscimento della parità non ha comportato l'eliminazione delle scuole parificate e pertanto le scuole primarie hanno mantenuto lo status di scuole "parificate" indipendentemente dal riconoscimento o meno della parità. La parifica era infatti collegata alla stipula di una convenzione tra l'Amministrazione scolastica e l'ente gestore della scuola, che si configura come un contratto di durata pluriennale. Le convenzioni di parifica stipulate negli anni passati sono scadute il 31 agosto 2008, in quanto la legge n.27 del 3 febbraio 2006 ha previsto quanto segue: 'le convenzioni di parifica attualmente in corso si risolvono di diritto al termine dell'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore delle norme regolamentari previste dall'art.345 del T.U. n.297/1994'. Il Regolamento al quale fa riferimento il citato art.345 è stato emanato con D.P.R. n.23 del 9 gennaio 2008, entrato in vigore nel corso dell'anno scolastico 2007/08.

Pertanto, fino alla predetta data del 31 agosto 2008 le scuole primarie con convenzione di parifica hanno mantenuto la qualifica di "scuole parificate" (qualifica riconosciuta dall'art. 485 TU Scuola); conseguentemente, nei confronti del personale docente di ruolo nelle scuole statali che anteriormente all'immissione nei ruoli statali ha prestato servizio nelle scuole stesse, trovano applicazione le norme vigenti in materia di riconoscimento dei servizi pregressi, ivi compresa quella relativa al riconoscimento del servizio prestato nelle scuole parificate fino al 31 agosto 2008.

Ovviamente, tale previsione vale solo con riguardo al regime transitorio in parola, accordato appunto ai servizi resi nelle scuole elementari non in quanto solo paritarie, bensì in quanto (già in precedenza) parificate e per il periodo in cui tale parificazione è rimasta in vigore.

In giurisprudenza si è più volte evidenziato la perdurante vigenza dell'art 485 del d.lgs. 297/1994 e che la legge 62/2000 non si è occupata di disciplinare il riconoscimento del servizio pre-ruolo ai fini della ricostruzione della carriera. Ad es., C.App. Trento, a più riprese (App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012; App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013), è intervenuta segnalando che, nel silenzio del legislatore, non può essere consentito ricavare solo dall'enunciazione della dicotomia scuola paritaria/non paritaria, successivamente introdotta con l'art. 1-bis, comma 1, L. 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, un principio generale di equiparazione della disciplina di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro scuola/insegnante, né può essere ricavato un siffatto principio dall'art. 2, comma 2, L. 333/2001, operante – come si riprenderà infra - in relazione alla specificità dell'inserimento nelle graduatorie permanenti degli insegnanti finalizzate all'avvio dell'anno scolastico.

L'art. 485 T.U. Scuola, in quanto preesistente rispetto alla novella 63/2000, non poteva certo usare la terminologia "scuola paritaria" sopravvenuta, ed infatti essa, per il personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria, ha considerato il servizio presso le predette scuole "statali e pareggiate", ovvero quello prestato in qualità di docente elementare di ruolo e non di ruolo nelle scuole elementari "statali" o "parificate" comprese quelle degli educandati e quelle all'estero, nonché nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie.

Peraltro- si sottolinea dalla citata giurisprudenza- a differenza di quanto è avvenuto per gli istituti di istruzione primaria, non può dirsi che il preesistente regime del pareggiamento (previsto dall'art 356 del T.U.) richiamato dall'art 485, in esame, sia sopravvissuto all'entrata in vigore della novella e, in particolare, della sopra richiamata Legge 3 febbraio 2006, n. 27, di conversione del D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, che all'art. 1-bis, comma 1, ha disposto "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, e di scuole non paritarie", sancendo l'ipotizzabilità solo di due tipologie di scuole, paritarie e non paritarie.

"Sicché , in definitiva, nel silenzio del legislatore (il quale è intervenuto prevedendo con la legge da ultimo citata un regime transitorio convenzionale solo per le scuole primarie a suo tempo parificate), stante la natura eccezionale del beneficio invocato dalle ricorrenti(che sicuramente non ammette interpretazioni estensive) e la legislazione contrattuale vigente(v. contratti collettivi dal 2005 in poi, con cui è stata seguita la più restrittiva linea interpretativa del Ministero), pare impossibile sostenere che quanto disposto dall'art 485 in materia di inquadramento del personale docente non di ruolo delle scuole di istruzione secondaria statali e "pareggiate" possa valere anche nei confronti di quello degli istituti secondari paritari" (così C. App. Trento, Sez. Lavoro, sent. n. 88/2012, richiamata da conforme C.App. Trento, Sez. Lavoro, sent. 11/7/2013).

Né potrebbe diversamente essere accettata l'interpretazione generalizzante suggerita da controparte relativamente alle specifiche disposizioni legislative che disciplinano in modo particolare i servizi presso le scuole paritarie (v. D.L. 255/2001) ovvero delle disposizioni generali in materia di ordinamento delle scuole paritarie (v. L. 62/2000).



Ed infatti, l'art. 2, comma 2, del D.L. 255/2001, che consente la valutazione di tali servizi ai fini dei punteggi nelle sole graduatorie permanenti, ha natura e portata di carattere chiaramente eccezionale, inquanto tale insuscettibile di applicazione analogica. Tale disposizione non può ritenersi confermativa di un presunto principio generale di totale equiparazione ricavabile dalla L.62/2000 (recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio all'istruzione): invero, nella lettera e ratio della disciplina della L. 62/2000, la qualificazione di parità è riferita alle scuole e non al servizio di insegnamento (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, n. 467 del 27/11/2012). Soprattutto, non risulta un'equiparazione completa fra lo statuto giuridico pubblico del docente delle scuole statali e quello indubbiamente privato del docente delle scuole non statali. Deve allora condividersi quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa di legittimità, secondo cui "non sussiste alcuna parificazione perfetta tra scuola statale e scuola paritaria in merito al trattamento giuridico del personale docente" (Cons. Stato, Sez. VI. 16/1/2009 n. 194).

D'altronde, è stato sottolineato come tale conclusione, confermata dalla giurisprudenza, lungi dall'incidere sulla pari dignità degli insegnamenti, costituisce solo la logica conseguenza del differente sistema di reclutamento, libero per le scuole private e procedimentalizzato in sede pubblica o statale propriamente dette, di modo che l'esclusione di legge non può ritenersi irragionevole (v. Trib. Grosseto, sez. lavoro, sent. n. 467 cit.). Tale orientamento è stato altresì fatto proprio da C. App. Firenze, sez. lavoro, 27/2/2014, che ha evidenziato la corretta interpretazione dell'art. 2 del D.L. 370/70 e dell'art. 485 del d.lgs. 297/94, nonchè accolto dalla stessa Cassazione, la quale ha affermato un principio applicabile anche alla questione odierna: "L'art. 2 del d.L. 19 giugno 1970 n. 370, conv. in legge 26 luglio 1970 n. 576, riprodotto dall'art. 485 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che prevede, ai fini giuridici ed economici, il riconoscimento, a favore del personale docente delle scuole elementari, del periodo di insegnamento pre ruolo prestato nelle scuole materne statali o comunali, attribuisce un beneficio, sicché, rivestendo carattere eccezionale, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva con riguardo ai servizi prestati presso istituti infantili diversi da quelli statali o comunali" (Cass.Civ., sez. Lavoro, sent. n. 10135 del 20/1/2014).

Alla luce di quanto sopra emerge pertanto che del tutto legittimamente l'USR Liguria non ha riconosciuto alla docente Raffa, né ai fini della procedura di mobilità, né ai fini della ricostruzione di carriera, i servizi pre ruolo su scuola paritaria dalla medesima rivendicati.

*** **

Tutto quanto sopra esposto, le Amministrazioni in epigrafe, come sopra rappresentate e difese,

RICORRONO

a codesta Ecc.ma Corte di Appello affinché, previa fissazione dell'udienza di discussione del ricorso, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto sopra, si insiste affinché Codesta Corte d'Appello, in riforma del capo di sentenza impugnato, voglia:



- accertare e dichiarare la legittimità del CCNI dell'8.4.2016, nella parte in cui esclude il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato presso scuole paritarie ai fini della mobilità;
- accertare e dichiarare la perdurante distinzione esistente tra scuole paritarie (L. 62/2000) e scuole paregiate (art. 485 TU 297/1994) e, quindi, la legittimità del diverso regime di valutazione del servizio nelle medesime prestato quale docente non di ruolo;
- per l'effetto, rigettare per quanto di ragione il ricorso introduttivo del giudizio di prime cure.

Con vittoria di spese, competenze e onorari relativi ai due gradi di giudizio".

Si allegano e producono:

- 1) sentenza di primo grado
- 2) copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di parte di primo grado
- 3) sentenza Tribunale di Genova 13.6.2017 (G.L. dott.ssa Magnanensi)
- 4) sentenza Tribunale di Genova 3.8.2017 (G.L. dott. Basilico)
- 5) sentenza Corte d'Appello di Brescia, n. 279/17
- 6) sentenza Tribunale di Genova n. 847/17 del 15.12.2017
- 7) sentenza Corte d'Appello di Genova n. 170/2018.



Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il contributo unificato deve essere prenotato a debito, essendo parte appellante una Pubblica Amministrazione.

Genova,

29 maggio 2018

Maria Chiara Ghia
- Procuratore dello Stato -



CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

R.G. 248/2018

Cron. 210/2018

Letto il ricorso che precede;

Visto l'art. 435 cpc e seguenti

Nomina

Relatore il Giudice Dott. Aicardi

Fissa

Per la discussione della causa l'udienza del 14 novembre 2018

Ore 9 e seguenti

Genova, li 7/6/2018

Il Presidente della Sezione

(Dott. Alvaro VIGOTTI)

Depositato in Cancelleria il

8/6/2018

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
dr.ssa Patrizia CURLETTO

AVVOCATURA DISTRETTUALE DI GENOVA

Al sensi dell'art. 16-bis, comma 9-bis, D.L. n. 179/2012
convertito in Legge n. 221/2012, si attesta che la
presente copia analogica, composta da n.
fogli, è estratta dal fascicolo informatico ed è
conforme all'originale presente nello stesso.

Genova, 21/6/18

Maria Chiara Ghia
Procuratore dello Stato

[Handwritten signature]

1. *Chlorophyll a* and *Chlorophyll b* contents were determined by the method of Arar and Collins (1971).

[illegible]

1

10/11/1964
10/11/1964

RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP presso la Corte d'Appello di Genova, su istanza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, ho notificato il suesteso atto di appello a:

Raffa Maria Carmen, presso il domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Vincenzo Mari, sito in Castrovillari (CS), via D. Anselmi 37, ivi spedendone copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

Ge 12/7/18

A MEZZO UFF. POST. GEOMP
UFF. GIUD. DIST. ANSELMI
CORTE D'APPELLO SE

R. 787576210088

<p>N° 6622 AVVISO DI RICEVIMENTO dell'atto spedito con racc. n° (vedi retro) dall'U.P. di GEOMP il 12/7/18 diretto a SIG. RAFFA MARIA CARMEN di STUDIO AVV. V. MARI - VIA D. ANSELMI 37 - CASTROVILLARI (CS)</p>		
<p>CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>Dichiaro di aver ricevuto la raccomandata sopra indicata il 25/07/2018</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Destinatario persona fisica (anche se dichiarata fallita)</p> <p><input type="checkbox"/> Destinatario persona giuridica (1)</p> <p><input type="checkbox"/> Curatore fallimentare (2)</p> <p><input type="checkbox"/> Domiciliatario (3)</p> <p><input type="checkbox"/> Familiare convivente (4)</p> <p><input type="checkbox"/> Addetto alla casa (5)</p> <p><input type="checkbox"/> Al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notificazioni (6)</p> <p><input type="checkbox"/> Portiere dello stabile in assenza del destinatario e delle persone abilitate (7)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal direttore del (8)</p> <p><input type="checkbox"/> Delegato dal comandante del (corpo e reparto)</p> <p><input type="checkbox"/> Analfabeta <input type="checkbox"/> Impossibilitato a firmare</p> <p><input type="checkbox"/> Ritirato il plico firmando il solo registro di consegna</p> <p>Spedita comunicazione di avvenuta notifica (12) con raccomandata n. 6622 del 12/7/18 (data e firma dell'addetto al recapito)</p>	<p>MANCATA CONSEGNA DEL PLICO A DOMICILIO</p> <p>PER RIFIUTO DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna (9)</p> <p>PER RIFIUTO DELLA PERSONA ABILITATA</p> <p>Sig.</p> <p>in qualità di (10)</p> <p><input type="checkbox"/> del plico <input type="checkbox"/> di firmare il registro di consegna</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER TEMPORANEA ASSENZA DEL DESTINATARIO</p> <p><input type="checkbox"/> mancanza <input type="checkbox"/> inidoneità <input type="checkbox"/> delle persone abilitate</p> <p><input type="checkbox"/> affisso avviso porta ingresso dello stabile in indirizzo (11)</p> <p><input type="checkbox"/> immesso avviso cassetta corrisp. dello stabile in indirizzo (11)</p> <p>PER IRREPERIBILITÀ DEL DESTINATARIO</p> <p>PLICO DEPOSITATO PRESSO L'UFFICIO</p> <p>spedita comunicazione di avvenuto deposito (13) con raccomandata n. del</p> <p>sottoscrizione dell'addetto al recapito data firma</p>	<p>IRTIRO IN UFFICIO DEL PLICO NON RECA</p> <p>data</p> <p>(firma del destinatario o di un suo delegato)</p> <p>(controfirma dell'impiegato postale)</p> <p>Bollo da apporre all'atto della consegna</p> <p>(1) Qualità rivestita dal rappresentante legale. (2) Di Società per Azioni, in Accomandita per Azioni, a Responsabilità limitata. (3) Avvocato, procuratore legale, determinata persona, determinato ufficio. (4) Padre, moglie, nipote, ecc. (5) Domestico, collaboratore familiare, cameriere, cuoco, persona che conviva col destinatario "more uxorio", convivente addetto alla casa. (6) Segretario, giurista, ecc. (7) Via, piazza, corso, ecc. (8) Carcere, istituto, ospedale, casa di stabilimento, ecc. (9) Equivale al rifiuto di plico, che quindi non viene consegnato. (10) Vedi note (4) (5) (6) (7) (8). (11) L'adempimento è prescritto soltanto in caso di tentativo recato al primo indirizzo. (12) Ai sensi dell'art. 7, n. 890/82 e success. modifiche. (13) Ai sensi dell'art. 9, n. 990/82 e success. modifiche.</p>

